

**Legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (BUR n. 139/2023)
(Novellazione) - Testo storico**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, N. 4 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” IN RELAZIONE AGLI IMPIANTI DI PIANO INDIVIDUATI DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NONCHÈ ALLO SMALTIMENTO O RICICLAGGIO DI CARCASSE O RESIDUI ANIMALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:

“a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;”.

Art. 2 - Modifica all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

1. Al punto 6.5 dell’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, nella colonna “Autorità competente A.I.A.” la parola: “*Regione*” è sostituita dalla seguente: “*Provincia*”.

Art. 3 - Disposizioni transitorie.

1. Ai procedimenti amministrativi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.